

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Luciano PAGLIARO - Presidente -

dott. Giuseppe COLAVECCHIO - Consigliere relatore -

dott.ssa Igina MAIO - Referendario -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 190/2012

sui giudizi di responsabilità iscritti al n. **55906** e n. **58180** del registro di segreteria, promossi dalla Procura Regionale nei confronti di

- -----.

Visto l'atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14.12.2011, il relatore cons. Giuseppe Colavecchio e il pubblico ministero dott. Salvatore Chiazzese, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. **La Procura Regionale presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in data 11.11.2009 (n. 55906 del registro di segreteria) e ritualmente notificato, a seguito di segnalazione dell'Azienda Unità Sanitaria n. 6 di Palermo, effettuata con nota prot. n. 6834 G.S. dell'11.06.2008, ha convenuto in giudizio il dott. ----- per essere condannato al pagamento della somma di € 708.165,08, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, quale danno erariale patito**

dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, subentrata nei rapporti attivi e passivi alla citata A.U.S.L. n. 6.

L'organo requirente ha riferito che il Pretore di Palermo, con sentenza n. 4070/1996, confermata dalla sentenza n. 4443/1997 della Corte di Appello di Palermo, ha condannato il dott. ----- per il reato di omicidio colposo del sig. -----; quest'ultimo, in preda a forti dolori al torace, si recava, intorno alle ore 21,30 del 27.04.1991, al pronto soccorso dell'Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo, ove il dott. ----, in qualità di medico di turno, lo dimetteva e, senza procedere all'esame diretto ed all'anamnesi, formulava la diagnosi di "sindrome depressiva", prescrivendo la somministrazione di 20 gocce di valium; il ----, pochi minuti dopo il rientro a casa, decedeva, ancor prima dell'arrivo dell'autoambulanza.

Il Pubblico Ministero ha aggiunto:

- gli eredi del ----- hanno citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il dott. -----, l'A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli di Palermo, l'A.U.S.L. n. 6 in persona del Commissario liquidatore, la U.N.I.P.O.L. s.p.a., la S.I.D.A. s.p.a. e l'Assessorato Regionale Sanità, per il risarcimento dei danni;
- il suddetto Tribunale, con sentenza n. 371/2008, ha condannato in solido il ---- e l'Assessorato Regionale alla Sanità al pagamento complessivo della somma di € 1.229.348,00, oltre ad € 18.564,47 per spese processuali;
- l'A.U.S.L. n. 6 di Palermo, con mandati di pagamento del 31 luglio e dell'01 agosto 2008, ha corrisposto agli eredi solo la metà dell'importo complessivo dell'intero risarcimento, pari a € 1.416.330,16 (somma comprensiva di interessi e spese legali).

L'attore pubblico ha, quindi, incoato il presente giudizio per agire in rivalsa nei confronti del ----- solo per la somma effettivamente sborsata dall'Amministrazione danneggiata (*"d'altra parte, gli eredi del ----- potrebbero sempre chiedere il risarcimento dell'altra metà della somma direttamente al condebitore solidale, dr. -----, essendo la*

sentenza di primo grado immediatamente esecutiva”); ha puntualizzato che dalla disamina delle documentazione agli atti non sono emerse “circostanze idonee a consentire un qualche addebito alla struttura pubblica (per carenza o vetustà di apparecchiature scientifiche od altro)”.

In ultimo, ha ritenuto la condotta del ----- gravemente colposa per le seguenti motivazioni: innanzi ad una precisa sintomatologia (dolori al torace), l’odierno convenuto non avrebbe dovuto escludere la sofferenza cardiaca e avrebbe dovuto procedere all’esame diretto del paziente, con effettuazione di elettrocardiogramma o ecocardiogramma, anziché delegare l’infermiera alla sola misurazione della pressione arteriosa; l’errata diagnosi di “sindrome depressiva”, formulata in relazione allo stato di agitazione in cui si trovava il paziente, si appalesava superficiale ed indotta dall’esibizione di un ansiolitico da parte della donna che lo accompagnava; il ----- non si era allontanato dal nosocomio spontaneamente, ma era stato dimesso su indicazione proprio del dott. -----, che aveva fornito rassicurazioni.

2. Il Pubblico Ministero, con ulteriore atto di citazione depositato in data 01.02.2011 (n. 58180 del registro di segreteria), di contenuto identico al precedente, preso della nota prot. n. 785 del 21.01.2010 con la quale l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo, oggi Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, aveva comunicato la corresponsione agli eredi del ----- dell’intera somma di € 1.416.330,16 (e non solo della metà), liquidata dal giudice civile, ha chiesto, previa riunione con il giudizio iscritto al n. 55906 del registro di segreteria, la condanna del dott. ----- a rifondere alla suddetta Amministrazione, a titolo di danno erariale, l’ulteriore importo di € 708.165,08, oltre rivalutazione, interessi e spese del procedimento.

3. L’organo requirente, con istanza depositata in data 11.04.2011, ha chiesto il differimento della trattazione del giudizio n. 55906 ad altra udienza, rispetto a quella

fissata per il giorno 15.04.2011, per consentire la riunione con il giudizio n. 55906, stante la connessione soggettiva e oggettiva.

4. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

Considerato in

DIRITTO

5. Preliminarmente, il Collegio, stante la connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi in epigrafe indicati, ne dispone, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione.

6.1. Il Pretore di Palermo, con sentenza n. 4076/1996, ha condannato il dott. -----, per *“il reato di cui all'art. 589 c.p. per avere cagionato la morte di -----, per colpa consistita nel non avere visitato lo stesso -----, nella qualità di sanitario preposto al servizio di pronto soccorso presso l'Ospedale Civico di Palermo in data 24/4/91, ponendo in essere una condotta negligente ed altresì per imperizia non avendo diagnosticato tempestivamente al ----- l'infarto acuto del miocardio nonostante la sintomatologia specifica riferita dal paziente, così omettendo di apprestare al ----- le cure più idonee”*; ha, altresì, condannato l'odierno convenuto al risarcimento dei danni arrecati alle costituite parti civili, rinviando per la loro determinazione e liquidazione al competente giudice civile, nonché al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva *ex lege*, di £ 7.000.000 per ciascuna parte civile costituita.

6.2. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 4443/1997, ha confermato *in toto* la decisione del giudice di prime cure.

6.3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 28.01.1999, ha rigettato il relativo gravame.

6.4. Il Tribunale civile di Palermo, con sentenza n. 371/2008, ha condannato, in solido, ----- e -----, al risarcimento dei danni in favore degli eredi del -----, costituiti come parti civili (-----), oltre alla refusione delle spese di giudizio;

il medesimo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 32/2005, aveva, invece, rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'A.R.N.A.S. Ospedale Civico e Benfratelli e dell'U.N.I.P.O.L. s.p.a., nonché aveva dichiarato improponibile la domanda proposta nei confronti della S.I.D.A. s.p.a.; nella stessa sentenza non definitiva, il Tribunale, in ultimo, aveva rigettato la domanda proposta dal convenuto ----- nei confronti dell'A.R.N.A.S. Ospedale Civico e Benfratelli.

La suddetta sentenza n. 371/2008, come si legge nella nota datata 16.06.2010 della cancelleria della Corte di Appello, risulta appellata solo da -----, convivente di ----- in quanto il Tribunale ha rigettato la sua domanda di risarcimento danni proposta sia *iure ereditario* (il rigetto è avvenuto con la motivazione che non era erede del deceduto), sia *iure proprio* (non avendo provato che con il *de cuius* vi fosse una stabile convivenza); gli eredi del ----- e ----- non hanno proposto gravame.

7. Ciò posto, la sentenza n. 4443/1997 della Corte di Appello penale di Palermo che ha confermato la sentenza n. 4070/1996 del Pretore di Palermo produce i suoi effetti processuali, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel presente giudizio.

In virtù di tale ultima norma, l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna nel processo per la responsabilità amministrativa è limitato all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del giudizio penale, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni valutazione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento.

Non è dubitabile, quindi, che il decesso del sig. -----, a cagione del quale vi è stato un esborso di denaro da parte dell'A.U.S.L. n. 6, oggi Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, a favore degli eredi per il risarcimento dei danni subiti, sia causalmente

ricollegabile alla condotta negligente del -----, così come desumibile dall'esito del processo penale, nel quale gli è stata fornita la possibilità di intervenire e di difendersi.

8. Occorre, però, aggiungere che per il sorgere della responsabilità amministrativa e, quindi, per la possibilità da parte dell'Amministrazione di recuperare quanto ingiustamente sborsato, a seguito della condotta del proprio dipendente, è indispensabile che l'autore del danno ponga in essere una condotta non semplicemente negligente, ma anche integrante gli estremi della colpa grave.

La valutazione della ricorrenza di tale elemento deve essere fatta autonomamente da questo Collegio, sulla base della documentazione in atti, degli elementi probatori emergenti dalle sentenze penali di condanna giacché per il sorgere della responsabilità penale è sufficiente l'elemento psicologico della colpa, senza alcuna connotazione particolare.

Dalla documentazione agli atti risulta che il dott. -----, medico di guardia al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo, dopo che il ----- era giunto nella stanza ove visitava (non rispettando il proprio turno a causa delle precarie condizioni cliniche in cui versava - forti dolori al torace -), non provvedeva a visitarlo, né tantomeno ad eseguire accertamenti strumentali (ecocardiogramma, elettrocardiogramma); inoltre, rimanendo seduto alla scrivania, procedeva sommariamente a raccogliere poche informazioni dalla persona che lo accompagnava (senza interessarsi del grado di parentela di quest'ultima - vicina di casa - che si limitava a mostrare un flacone di lexotan gocce, mentre la convivente era rimasta ad attendere fuori dalla sala di visita) e delegava l'infermiere ----- alla sola misurazione della pressione arteriosa e del battito cardiaco; diagnosticava, poi, una "sindrome depressiva", prescrivendo la somministrare 20 gocce di valium e una iniezione intramuscolare di toxepasi.

Il Pretore, con condivisibile motivazione, nella sentenza n. 4070/1996 scrive che *“una così superficiale e celere visita non era giustificabile nel caso di specie in quanto le condizioni oggettive presenti erano tali da indurre maggiore attenzione e da richiedere un approfondimento ulteriore del caso”*.

E' stato, inoltre, accertato durante il processo penale che il ----- non chiese, espressamente, o comunque non fornì indicazioni chiare al ----- di attendere per un altro controllo, tanto che quest'ultimo accompagnato dalle due donne (la convivente e la vicina di casa), rientrava nella propria abitazione, dove poco dopo decedeva.

In ultimo, è emerso, sempre dall'istruttoria penale, che la situazione del pronto soccorso non era tale *“da scriminare la condotta del convenuto né da attenuare significativamente la sua penale responsabilità”*, giacché in quel momento vi era un solo paziente (affetto da *“malessere generale e leggero dolore ... in soggetto con recente INA ...”*) in corso di visita dal -----, mentre gli altri due pazienti non presentavano particolari emergenze (affetti da *“cirrosi epatica e infezione HIV”* e da *“epistassi”*).

Anche la Corte di Appello, nella sentenza n. 4443/1997, parla di *“lacunosità ed inadeguatezza dell'anamnesi”* e di *“superficialità della diagnosi in rapporto alla sintomatologia palesata dalla gestualità del ----- e dal suo stato di agitazione”*, aggiungendo che è *“è indubbio che la condotta dell'imputato fu gravemente carente e che egli venne meno ai doveri inerenti la propria qualifica di medico addetto ad un servizio di pronto soccorso, tra i quali rientra innanzitutto quello di acquisire tutti i dati necessari per pervenire ad una diagnosi quanto il più possibile corretta”*; conclude che *“un tempestivo intervento medico ... aveva alte probabilità di impedire l'evento infausto ... e che è rimasto viceversa precluso da una diagnosi precipitosa ed ingiustificata”*.

Emergono, quindi, tutta una serie di elementi che denotano come la condotta del ----- fosse stata improntata a grave negligenza, presupposto indispensabile per il sorgere

della sua responsabilità amministrativa verso l'Ente datore di lavoro che ha risarcito i familiari della vittima.

9. Accertata la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito erariale, occorre procedere alla quantificazione del danno.

L'A.U.S.L. n. 6 di Palermo per evitare l'aggravio di ulteriore spese, ha posto in pagamento, con delibera n. 775 del 18.07.2008, nei confronti degli eredi del -----, come sopra identificati, la somma di € 1.416.330,16, in esecuzione della sentenza n. 371/2008 del Tribunale civile di Palermo, emettendo (tra il 31 luglio e il 1° agosto 2008) otto ordinativi di pagamento per l'importo, ciascuno, di € 177.041,27; la somma sborsata è comprensiva degli accessori di legge, come liquidati in detta sentenza, e delle spese legali.

10. In conclusione, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il Collegio condanna il dott. ----- a pagare a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (subentrata nei rapporti attivi e passivi all'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo) la somma di € 1.416.330,16, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dall'esborso e fino al giorno del deposito della presente sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

10.1. Le spese di causa relative al giudizio n. 55906 sono liquidate, come da dispositivo, a favore dello Stato e sono poste a carico del suddetto convenuto.

10.2. Le spese di causa relative del giudizio n. 58180 vengono compensate giacché l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo, con nota prot. n. 4489 del 20.04.2009, ricevuta dalla Procura Regionale in data 23.04.2009 (e quindi ben prima della notifica, effettuata il 23.09.2009, dell'invito a dedurre del giudizio n. 55906), ha trasmesso sia la delibera n. 775 del 18.07.2008, sia gli otto ordini di pagamento, emessi il 31 luglio e

il 1° agosto, dalla cui lettura si evince, inequivocabilmente, l'avvenuto pagamento dell'intera somma di € 1.416.330,16; la duplicazione degli atti di citazione, di contenuto identico, da parte del Pubblico Ministero, previo solo frazionamento dell'importo, non appare, pertanto, in alcun modo giustificabile e non può comportare l'aggravio di oneri a carico del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna dott. ----- a pagare a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (subentrata nei rapporti attivi e passivi all'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo) la somma di € 1.416.330,16, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici i.s.t.a.t., dall'esborso e fino al giorno del deposito della sentenza, nonché con gli interessi legali sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo; pone, altresì, a carico del convenuto le spese di causa relative al giudizio n. 55906 che vengono liquidate a favore dello Stato e quantificate in €. 191,18, mentre compensa quelle relative al giudizio n. 58180.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011.

L' Estensore

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Colavecchio

F.to Dott. Luciano Pagliaro

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 23 gennaio 2012

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele